Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 7 del 10 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 gennaio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2597.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Campobasso Francesco di Giuseppe, in comune di Aliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Campobasso Francesco di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Aliano (provincia di Matera).

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Campobasso Francesco di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Aliano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 320.82.33, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 112. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Campobasso Francesco di Giuseppe, in comune di Aliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 225)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Piano Notaro	23	11	—	Pascolo cespugliato	III	1	10	18	35,26
Id.	23	13	—	Id.	III	13	38	54	428 33
Crocicella	23	16	—	Id.	II	7	08	81	283,52
Id.	23	20	—	Id.	III	4	19	32	13[illegible] 18
Id.	23	21	—	Id.	II	1	61	66	64.66
Id.	23	22	—	Id.	III	6	57	89	210.52
Id.	23	23	—	Pascolo	II	0	05	08	2,24
Id.	23	91	—	Pascolo cespugliato	II	1	51	47	60,59
Id.	23	92	—	Incolto produttivo	unica	0	06	65	66 —
Id.	23	93	—	Seminativo	III	0	83	68	100.43
Id.	23	94	—	Pascolo cespugliato	II	0	51	99	20,80
Id	23	95	—	Id.	III	2	33	81	74.82
Foresta	11	39	—	Id.	II	2	03	22	81,29
Piano Notaro	23	2	—	Incolto produttivo	unica	19	46	88	194.69
Id.	23	3	—	Seminativo	III	17	33	53	2.080,24
Id.	23	4	—	Pascolo cespugliato	III	2	36	49	75,68
Id.	23	6	—	Incolto produttivo	unica	4	53	65	45 37
Id.	23	7	—	Seminativo	III	8	20	93	985,12
Id.	23	8	1	Porzione fabbricato rurale	—	0	07	85	—
Id.	23	9	—	Pascolo	II	3	90	02	171 —
Id.	23	10	—	Seminativo	IV	0	35	24	22.91
Id.	23	12	—	Pascolo cespugliato	III	2	06	61	66.12
Id.	23	14	—	Id.	III	8	56	46	274,07
Procicella	23	17	—	Id.	III	35	00	00	1.120 —
Id.	23	18	—	Incolto produttivo	unica	1	89	98	19 —
Id.	23	19	—	Pascolo cespugliato	III	6	69	42	214,20
Id.	23	28	—	Id.	II	20	17	71	8[illegible]7,08
Id.	23	29	—	Id.	I	7	91	95	633 56
Id.	23	30	—	Pascolo	II	1	47	68	6[illegible]98
Id.	23	31	—	Seminativo	IV	15	28	02	993,21
Id.	23	32	—	Pascolo cespugliato	II	2	37	20	94,88

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue 1° CORPO					
Procicella	23	33	—	Corte rurale	—	0	21	22	—
Id.	23	34	—	Incolto produttivo	unica	1	57	77	15,78
Id.	23	35	—	Pascolo cespugliato	II	0	46	97	18,79
Id.	23	36	—	Seminativo	III	5	85	79	702,95
Id.	23	37	—	Pascolo cespugliato	III	4	60	78	147,45
Id.	23	38	—	Incolto produttivo	unica	6	35	48	63,55
Id.	23	39	—	Seminativo	IV	0	40	08	26,05
				(*Partita catastale n.* 225)					
Crocicella	23	40	—	Pascolo	II	0	64	84	28,53
Piano Notaro	23	56	—	Seminativo	II	0	90	30	162,54
Id.	23	57	—	Id.	III	0	97	45	116,94
Crocicella	23	58	—	Pascolo	II	0	87	47	—
Id.	23	59	—	Seminativo	III	2	39	06	286,87
Piano Notaro	23	60	—	Pascolo cespugliato	III	9	88	29	316,25
Crocicella	23	87	—	Id.	II	2	64	47	105,79
Id.	23	88	—	Id.	III	3	08	11	98,60
Id.	23	89	—	Seminativo	II	3	51	90	633,42
Id.	23	90	—	Fabbricato rurale	—	0	03	08	—
Pantoni	34	2	—	Seminativo	III	5	99	80	719,75
Id.	34	3	—	Pascolo	II	0	80	36	35,36
Id.	34	4	—	Fabbricato rurale	—	0	00	96	—
Id.	34	5	—	Pascolo	I	26	72	32	2.405,09
Id.	34	6	—	Incolto produttivo	unica	2	74	97	27,50
Id.	34	7	—	Seminativo	III	1	81	15	217,38
Id.	34	15	—	Pascolo	II	0	60	78	26,74
Id.	34	16	—	Incolto produttivo	unica	15	19	36	151,94
Id.	34	17	—	Pascolo cespugliato	II	3	78	66	151,46
Id.	34	18	—	Pascolo	II	0	45	91	20,20
Crocicella	23	100	—	Pascolo cespugliato	III	10	08	48	322,71
					Totali . .	311	58	73	16.200,16

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con strada comunale Piano Notaro, fosso Malvone, rimanente proprietà di Campobasso Francesco, strada comunale Pantano Foresta e proprietà di Marchese Vincenzo;
Sud: col fosso Mangano, fosso del pantano e fosso del Guardatore e con la proprietà dello stesso;
Est: fosso del Pantano di Montalbano e proprietà degli eredi Grimaldi;
Ovest: con il fosso di Gesù Cristo e proprietà eredi Soldo.

Il corpo è intersecato nel senso nord-ovest-sud est dalla strada comunale Piano Notaro e nel senso sud nord della strada comunale Pantano-Foresta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 225)					
Foresta	11	7	—	Incolto produttivo	unica	9	23	60	92,36

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con torrente Sauro;
Est: con Marchese Vincenzo;
Ovest: col comune di Aliano;
Sud: con Mandile Leonardo e con terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.317.395,50 (cinquemilionitrecentodiciassetemilanovecentonovantacinque e cent. 50) per il 1° corpo, L. 33.711,40 (trentatremilasettecentoundici e cent. 40) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	311	58	73	16.200,16
2° Corpo	9	23	60	92,36
In complesso	320	82	33	16.292,52

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.351.706,90 (cinquemilionitrecentocinquantunomilasettecentosei e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2598.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Campobasso Francesco di Giuseppe, in comune di Craco (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Campobasso Francesco di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Craco (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Campobasso Francesco di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Craco (provincia di Matera), per una superficie di ettari 32.22.67, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 113. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Campobasso Francesco di Giuseppe, in comune di Craco (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ		Superficie braccia quadre			REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 97)					
Tempa del Titolo	22	26	—	Seminativo	III	3	31	04	463,46
Id.	22	27	—	Incolto produttivo	unica	5	14	76	82,36
Carrara Bianca	22	28	—	Seminativo	IV	10	64	44	745,11
Tempa del Titolo	22	24	—	Id.	III	13	12	43	1.837,40
				Totali		32	22	67	3.128,33

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Grosso Giuseppe fu Leonardo e Mastronardi Andrea fu Vincenzo;
Est: con strada nazionale Val d'Agri;
Ovest: con rimanente proprietà di Campobasso Francesco;
Sud: con rimanente proprietà di Campobasso Francesco.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 981.351,40 (novecentottantunomilatrecentocinquantuno e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. **2599.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cavalli Carlo fu Achille, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cavalli Carlo fu Achille, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cavalli Carlo fu Achille, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 50.84.09, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 115. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cavalli Carlo fu Achille, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 2594*)					
Pampana	79	33	—	Uliveto	unica	8	46	65	6.773 —
Id.	79	37	—	Fabbricato rurale	—	0	04	67	—
Id.	79	38	—	Seminativo	II	0	06	25	25 —
				Totali		8	57	57	6.798,20

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest: con la strada vicinale Pontalvanita;
Nord-est: con Chiarella Michele;
Sud-est: con Chiarella Michele;
Sud-ovest: con eredi Caso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 2594*)					
Casanova	24	25	—	Seminativo	II	1	28	20	512,80
Id.	24	26	—	Id.	II	10	74	90	4.299,60
Id.	24	61	—	Incolto produttivo	unica	0	01	92	0,38
Id.	24	62	—	Id.	unica	0	04	16	0,83
Id.	24	15	—	Id.	unica	0	08	88	1,78
Id.	24	14	—	Id.	unica	0	01	12	0,22
Id.	25	33	—	Id.	unica	0	03	19	0,64
Id.	25	28	—	Id.	unica	0	04	40	0,88
Id.	25	29	—	Id.	unica	0	02	72	0,54
Id.	25	30	—	Seminativo	II	0	23	73	94,92
Id.	25	24	—	Incolto produttivo	unica	0	13	72	2,74
Id.	25	23	—	Id.	unica	0	06	30	1,26
Id.	25	25	—	Seminativo	II	0	31	31	125,24
Id.	25	18	—	Incolto produttivo	unica	0	02	21	0,44
Id.	25	9	—	Id.	unica	0	04	32	0,86
Id.	25	1	—	Id.	unica	0	04	26	0,85
Id.	25	8	—	Id.	unica	0	17	04	3,41
Id.	25	17	—	Seminativo	II	20	59	44	8.237,76
				Totali		33	91	82	13.285,15

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con torrente della Motta;
Sud e *sud-est*: col torrente Casanova;
Sud-ovest: con Maria d'Agnone vedova Caso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 2594)					
Tre Quercie	23	90	a	Seminativo	II	8	34	70	3 338,82

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la stessa proprietà;
Est: con Caso Maria fu Guglielmo;
Sud: col torrente della Motta;
Ovest: con Cavalli Ettore.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.207.790 (duemilioniduecentosettemilasettecentonovanta) per il 1° corpo, di L. 3.453.990,70 (tremilioniquattrocentocinquantatremilanovecentonovanta e cent. 70) per il 2° corpo, di L. 868.093,20 (ottocentosessantottomilanovantatre e cent. 20) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo .	8	57	57	6.798,20
2° Corpo	33	91	82	13.285,15
3° Corpo	8	34	70	3.338,82
In complesso . . .	50	84	09	23.422,17

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.529.873,90 (seimilionicinquecentoventinovemilaottocentosettantatre e cent. 90) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2600.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cavalli Carlo fu Achille, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cavalli Carlo fu Achille, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Considerato che il suonominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cavalli Carlo fu Achille, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 49.71.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 114. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cavalli Carlo fu Achille, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 10522)					
Masseria La Regina	126	15	—	Seminativo . .	II	24	83	50	10.679,05
Id.	126	38	—	Pascolo	II	0	71	64	128,95
				Totali . . .		25	55	14	10.808 —

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col canale Santa Maria;
Est: con Martucci Maria;
Ovest: con Martucci Maria.

I terreni sono attraversati dalla strada di bonifica n. 15.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 10522)					
Celentano	126	22	—	Seminativo	II	3	73	10	1.604,33

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, est e *sud*: con Martucci Maria;
Ovest: con la strada privata dell'Azienda Celentano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 10522)					
Masseria La Regina .	126	13	—	Seminativo	II	11	18	52	4.809,64

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, est e *sud*: con Martucci Maria;
Ovest: con la strada privata dell'Azienda Celentano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 10522)					
Masseria La Regina .	126	8	—	Seminativo	II	3	15	70	1.357,51
Id.	126	33	—	Pascolo	II	0	35	46	63,83
				Totali . . .		3	51	16	1.421,34

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col canale Santa Maria;
Est e *sud*: con Martucci Maria;
Ovest: con la strada privata dell'Azienda Celentano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 10522)					
Masseria La Regina .	126	6	—	Seminativo .	II	5	13	50	2.208,05
Id. . . .	126	31	—	Pascolo .	II	0	59	98	107.96
				Totali . .		5	73	48	2.3 6.01

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con canale Santa Maria;
Est, sud, ovest: con Martucci Maria.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.808.790,50 (duemilioniottocentottomilasettecentonovanta e centesimi 50) per il 1° corpo, L. 417.125.80 (quattrocentodiciasettemilacentoventicinque e cent. 80) per il 2° corpo, L. 1.250.506,40 (unmilioneduecentocinquantamilacinquecentosei e cent. 40) per il 3° corpo, L. 386.910,10 (trecentoottantaseimilanovecentodieci e cent. 10) per il 4° corpo, L. 601.083 (seicentounomilaottantatre) per il 5° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo .	25	55	14	10.808 —
2° Corpo	3	73	10	1.604,33
3° Corpo	11	18	52	4.809,64
4° Corpo	3	51	16	1.421,34
5° Corpo .	5	73	48	2.316,01
In complesso . .	49	71	40	20.959,32

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.446 415,80 (cinquemilioniquattrocentoquarantaseimilaquattrocentoquindici e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2601.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Cavalli Ettore fu Achille, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cavalli Ettore fu Achille, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cavalli Ettore fu Achille, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 82.89.81, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 116. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cavalli Ettore fu Achille, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 3605)									
Rigone	23	76	—	Seminativo	II	18	61	40	7.445.60

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Carlo Gifuni;
Est: con Giambattista Domenico;
Sud: con Iusi Francesco;
Ovest: con eredi Monaco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 3605)					
Rigone	23	86	—	Seminativo	II	6	65	00	2.660 —
Tre Querce	23	17	—	Id.	II	5	56	96	2.203,84
Id.	23	25	—	Incolto produttivo	unica	0	03	00	0,60
Id.	23	26	—	Id.	unica	0	05	94	1,19
Id.	23	27	—	Id.	unica	0	02	40	0,48
Id.	23	24	—	Seminativo	II	30	32	15	12.128,60
Id.	23	37	—	Incolto produttivo	unica	0	58	52	11,70
Rigone	23	15	—	Seminativo	II	2	41	80	967,20
Id.	23	90	b	Id.	II	18	68	64	7.474,57
				Totali . .		64	28	41	25.448,18

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Iusi Francesco;
Est: con la stessa proprietà e con Cavalli Carlo e con Iusi Francesco;
Sud-est: con la stessa proprietà;
Sud-ovest: col torrente Casanova;
Ovest: con eredi Monaco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.935.856 (unmilionenovecentotrentacinquemilaottocentocinquantasei) per il 1° corpo, L. 6.616.387,10 (semilioniseicentosedicimilatrecentottantasette e cent. 10) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	18	61	40	7.445,60
2° Corpo	64	28	41	25.448,18
In complesso	82	89	81	32.893,78

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.552.243,10 (ottomilionicinquecentocinquantaduemiladuecentoquarantatre e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2602.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Cavalli Ettore fu Achille, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cavalli Ettore fu Achille, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cavalli Ettore fu Achille, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 14.21.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 117. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cavalli Ettore fu Achille, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 10058)									
Celentano	128	9	—	Seminativo	II	1	83	93	790,90

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con Martucci Maria;
Nord-ovest: con Martucci Maria;
Sud-ovest: con Martucci Maria;
Sud-est: col torrente Triolo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO (*Partita catastale n.* 10058)									
Celentano	128	22	—	Seminativo	II	1	51	70	652,31

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con Martucci Maria;
Nord-ovest: con Martucci Maria;
Sud-est: col torrente Triolo;
Sud-ovest: con Martucci Maria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 10058)					
Celentano	128	25	—	Seminativo	II	2	62	70	1.129,61

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con Martucci Maria;
Nord-ovest: con Martucci Maria;
Sud-ovest: con Martucci Maria;
Sud-est: col torrente Triolo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 10058)					
Celentano	128	29	—	Seminativo	II	8	22	67	3.537,48

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con Martucci Maria.
Nord-ovest: con Martucci Maria;
Sud-ovest: con Martucci Maria;
Sud-est: col torrente Triolo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 205.634 (duecentocinquemilaseicentotrentaquattro) per il 1° corpo, L. 169.900,60 (centosessantanovemilanovecento e cent. 60) per il 2° corpo, L. 293.698,60 (duecentonovantatremilaseicentonovantotto e cent. 60) per il 3° corpo, L. 919.744,80 (novecentodicianovemilasettecentoquarantaquattro e cent. 80) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	1	83	93	790,90
2° Corpo	1	51	70	652,31
3° Corpo	2	62	70	1.129,61
4° Corpo	8	22	67	3.537,48
In complesso	14	21	00	6.110,30

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 1.588.678 (unmilionecinquecentottantottomilaseicentosettantotto), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2603.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Corsi Giuseppe fu Luigi, in comune di Minervino Murge (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Corsi Giuseppe fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Minervino Murge (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo

esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Corsi Giuseppe fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Minervino Murge (provincia di Bari), per una superficie di ettari 276.51.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 67, *foglio n.* 79. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Corsi Giuseppe fu Luigi, in comune di Minervino Murge (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 1435)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Costa della Croce	166	30	—	Pascolo	III	9	23	64	554,18
Id.	166	19	—	Pascolo arborato	II	1	36	00	108,80
S. Arcangelo	133	49	—	Seminativo	V	0	19	45	20,42
Id.	133	50	—	Id.	V	0	28	48	29,90
Id.	133	35	—	Pascolo	IV	0	78	34	31,34
Id.	133	61	—	Id.	III	1	56	94	94,16
Id.	133	45	—	Seminativo	IV	0	47	86	93,33
Id.	133	46	—	Id.	IV	0	47	06	91,77
Id.	133	47	—	Id.	IV	0	51	34	100,11
Difesa	133	55	—	Pascolo	III	1	59	41	95,65
Id.	133	57	—	Id.	IV	1	31	66	52,66
Id.	133	58	—	Seminativo	IV	1	42	59	278,05
Id.	133	59	—	Pascolo	III	0	59	72	35,83
Id.	133	60	—	Id.	IV	0	63	70	25,48
Id.	133	61	—	Id.	IV	0	34	11	13,64
Id.	133	63	—	Id.	III	0	49	92	29,95
Id.	133	64	—	Id.	IV	1	12	44	44,98
Id.	133	65	—	Id.	III	1	94	79	116,87
Id.	133	54	—	Id.	IV	1	03	13	41,25
Id.	133	53	—	Id.	IV	0	11	06	4,43
Id.	133	77	—	Id.	IV	1	24	98	49,99
Id.	133	78	—	Id.	IV	1	50	51	60,20

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue 1° CORPO					
Difesa	133	74	—	Seminativo	IV	2	42	98	473,80
Id.	133	66	—	Pascolo	IV	2	78	80	111,52
Id.	133	67	—	Id.	IV	1	05	73	42,29
Id.	133	70	—	Id.	IV	0	65	62	26,25
				(*Partita catastale n.* 1439)					
S. Arcangelo	133	36	—	Pascolo	III	0	09	26	5,56
Id.	133	45	—	Id.	IV	1	45	89	58,36
Id.	118	141	—	Seminativo	III	0	37	64	112,92
Id.	118	142	—	Pascolo	III	0	37	50	22,50
Id.	118	158	—	Seminativo	III	0	67	47	202,42
Id.	134	10	—	Id.	III	0	41	40	124,20
Id.	134	11	—	Fabbricato rurale	—	0	04	51	—
Id.	134	12	—	Seminativo	III	0	90	79	272,37
Id.	134	80	—	Id.	III	0	04	60	13,80
Id.	134	44	—	Id.	IV	0	45	28	88 30
Id.	134	49	—	Id.	IV	0	69	49	135.51
Difesa	134	68	—	Pascolo	IV	1	26	84	50,74
Id.	134	111	—	Incolto produttivo	—	1	91	71	30,67
Caterina	134	16	—	Pascolo	IV	1	72	50	69.02
La Forbice	152	30	—	Id.	IV	3	39	95	135,98
Serra la Croce	152	5	—	Id.	IV	1	01	47	40,59
Id.	152	13	—	Id.	IV	0	08	25	3,30
Id.	152	64	—	Id.	IV	0	06	65	2,66
La Forbice	152	25	—	Id.	III	0	58	95	35,37
				(*Partita catastale n.* 1435)					
Difesa	134	71	—	Pascolo	IV	0	38	25	15,30
Id.	134	72	—	Id.	IV	0	36	01	14,40
Id.	134	73	—	Id.	IV	0	76	27	30,51
Id.	134	75	—	Id.	III	1	26	30	75,78
Id.	134	76	—	Seminativo	IV	0	50	10	97,70
S. Arcangelo	134	25	—	Id.	V	1	89	28	198 74
Id.	118	116	—	Id.	V	0	56	39	59,21
Id.	118	118	—	Id.	V	0	76	20	80,01
Caterina	119	6	—	Pascolo	IV	13	35	43	531.17
Id.	119	13	—	Id.	IV	13	96	88	558,75
Serra la Croce	152	1	—	Seminativo	V	0	63	36	66,53
Id.	152	2	—	Pascolo	IV	0	12	78	5 11
Id.	152	7	—	Id.	IV	0	52	71	21.08
Id.	152	12	—	Seminativo	III	0	23	43	70,29
Id.	152	15	—	Pascolo	III	7	47	99	448 79
Id.	152	8	—	Id.	IV	0	10	76	4,30
Id.	152	16	—	Id.	III	0	52	86	31,07
La Forbice	152	22	—	Id.	IV	0	11	09	4 04
Id.	152	23	—	Seminativo	III	0	31	53	94 05
Id.	152	28	—	Id.	V	0	05	44	5 07
Id.	152	29	—	Pascolo	IV	0	51	87	20,07
Id.	152	39	—	Id.	IV	0	57	56	23 —
Id.	152	43	—	Id.	IV	1	40	09	56 —
Id.	152	44	—	Id.	III	1	05	63	63 —
Id.	152	18	—	Pascolo	IV	2	45	02	98,01
Serra la Croce	152	19	—	Seminativo	IV	0	50	64	98 75
La Forbice	152	31	—	Pascolo	IV	1	25	66	50,26
Id.	152	32	—	Id.	IV	0	66	31	26,52
Id.	152	33	—	Id.	IV	1	45	94	58,38
Id.	152	71	—	Seminativo	IV	4	98	44	971,96
Id.	152	59	—	Pascolo	IV	10	52	80	421.12
Id.	152	60	—	Id.	IV	0	50	65	20 26
Id.	152	61	—	Id.	III	2	74	41	164,65
Id.	152	62	—	Fabbricato rurale	—	0	07	00	—
Id.	152	63	—	Id.	—	0	12	38	—
Id.	152	54	—	Pascolo arborato	II	24	49	39	1.959 51
Santi Pio	153	40	—	Seminativo arborato	III	12	02	04	2.764,69
Id.	153	17	—	Pascolo arborato	II	8	35	10	668,08
Id.	153	6	—	Pascolo	III	10	34	83	620 90
Id.	153	1	—	Id.	III	11	58	72	695,93
Id.	152	34	—	Id.	IV	0	86	48	34 59
					Totali	191	24	43	15.264,36

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Granone Liborio fu Francesco, Ovaglio Giuseppe fu Savino, Lombardi fratelli fu Carlo e Barbera Giovanni fu Vincenzo ed altri;

Est: con la proprietà di Giovine Antonio di Salvatore, con la strada vicinale Rinaldi e con la proprietà dello stesso;

Ovest: con la proprietà di Sassi Eusapio di Antonio, Nobile Francesco fu Giovanni, Iazza Francesco fu Gaetano, Panarelli Gaetana fu Michele ed altri;

Sud: con la proprietà dello stesso, la proprietà di Iazza Francesco ed altri.

Il corpo è intersecato nel senso nord-ovest-sud-est dalla strada vicinale Carluva.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1435)					
Santilio	170	1	—	Pascolo	III	1	37	21	82,33
Id.	170	2	—	Seminativo	III	14	34	42	4.303,26
				Totali		15	71	63	4.385,59

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Rinaldi;

Est: con la proprietà di Giovine Antonio di Salvatore e Renna Lucia fu Riccardo;

Sud-ovest: con la proprietà di Campanella Giovan Battista fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1435)					
Campanelli	42	2	—	Seminativo	III	15	62	95	4.688,85

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con il limite intercomunale Minervino-Canosa;

Nord-est: con la proprietà di Caporale Cosimo fu Tommaso, Barbarossa Gerardo fu Antonio ed altri;

Sud-ovest: con la proprietà Barbarossa Gerardo fu Antonio e Campanella Alessandro fu Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 1435)					
S. Cosimo	177	8	—	Seminativo	II	5	90	42	2.243,60

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà di Vitale Luigi fu Giovanni, Bilanzuoli Maria fu Savino;

Est: con la proprietà Vitale Maria fu Giovanni, Renna Michele fu Vincenzo ed altri;

Ovest: con la proprietà di Vitale Maria fu Giovanni, Panarelli Francesco fu Michele;

Sud: con la proprietà Pontone Eusapia fu Savino e Renna Michele fu Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 1435)					
Chiancarella	57	24	—	Mandorleto	II	10	61	64	4.671.22
Id.	57	10	c	Seminativo	I	10	64	62	4.897.25
Id.	57	10	a	Id.	I	2	57	00	1.182.20
Id.	57	11	a	Id.	II	7	00	00	2.660 —
				Totali		30	83	26	13.410,67

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Barletta Anita fu Michele, Limongelli Nunzia fu Francesco ed altri;
Ovest: con il limite interprovinciale Minervino-Lavello e con proprietà dello stesso;
Est: con la proprietà di Limongelli Francesco fu Savino;
Sud: con la proprietà di Limongelli Francesco fu Savino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 1435)					
Chiancarella	57	8	—	Seminativo	III	11	82	14	3.546.42
Id.	57	22	—	Id.	III	2	55	62	766,86
				Totali		14	37	76	4.313.28

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso;
Est: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con la proprietà dello stesso;
Sud: con il limite interprovinciale Minervino-Lavello.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale n.* 1435)					
Retina	49	50	—	Vigneto	II	2	80	86	1.960 —

Il corpo sopradescritto confina:

Ovest: con la proprietà di Carbotta Michele fu Lorenzo e Carbotta Michele fu Vincenzo;
Nord: con la proprietà di Sarcinelli Michele fu Michele;
Est: con la strada vicinale Carriera;
Sud: con la proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.628.498,05 (quattromilioniseicentoventottomilaquattrocentonovantotto e cent. 5) per il 1° corpo, L. 1.185.755,90 (unmilionecentottantacinquemilasettecentocinquantacinque e cent. 90) per il 2° corpo, L. 1.265.989,50 (unmilioneduecentosessantacinquemilanovecentottantanove e cent. 50) per il 3° corpo, L. 594.554 (cinquecentonovantaquattromilacinquecentocinquantaquattro) per il 4° corpo, L. 3.563.101,35 (tremilionicinquecentosessantatremilacentouno e cent. 35) per il 5° corpo, L. 1.164.585,60 (unmilionecentosessantaquattromilacinquecentottantacinque e cent. 60) per il 6° corpo, L. 688.103,50 (seicentottantottomilacentotre e cent. 50) per il 7° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	191	24	43	15.264,36
2° Corpo	15	71	63	4.385,59
3° Corpo	15	62	95	4.688,85
4° Corpo	5	90	42	2.243,60
5° Corpo	30	83	26	13.410,67
6° Corpo	14	37	76	4.313,28
7° Corpo	2	80	86	1.966,01
In complesso	276	51	31	46.272,36

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 13.090.587,90 (tredicimilioninovantamilacinquecentottantasette e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2604.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dell'Osso Giovanni Battista fu Luigi, in comune di Bernalda (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n 841, 18 maggio 1950, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi Dell'Osso Giovanni Battista fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti dei medesimi;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi Dell'Osso Giovanni Battista fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera), della superficie di ettari 17.70.09, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 80. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta eredi Dell'Osso Giovanni Battista fu Luigi, in comune di Bernalda (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Sezione di Montescaglioso				*(Partita catastale n. 207)*					
Agnone San Salvatore	89	10	—	Seminativo	II	4	41	28	1.500,35
Id.	89	19	—	Id.	II	0	07	00	23,80
Id.	89	9	—	Id.	II	10	89	01	3.702,62
Id.	89	11	—	Id.	II	2	32	80	791,52
				Totali		17	70	09	6.018,29

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il regio tratturello del Re;
Sud: con la stessa proprietà;
Nord-ovest: con l'alveo del Bradano;
Sud-ovest: con proprietà di Tarantini Giulio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.685.121,20 (unmilioneseicentottantacinquemilacentoventuno e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2605.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dell'Osso Giovan-Battista fu Luigi, in comune di Ginosa (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi Dell'Osso Giovan-Battista fu Luigi, per i terreni ricadenti nei comuni di Ginosa (provincia di Taranto) e Bernalda (provincia di Matera);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi Dell'Osso Giovan-Battista fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto), della superficie di ettari 71.10.50, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 45.50.83, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 25.59.67.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 81. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta eredi Dell'Osso Giovan-Battista fu Luigi, in comune di Ginosa (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 1731)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Lama di Pozzo	123	17	—	Seminativo	IV	11	35	00	1.759,25
Id.	123	28	—	Id.	IV	2	75	74	427,40
Id.	123	19	—	Id.	IV	14	39	20	2.230,76
Id.	123	31	—	Id.	IV	2	59	60	402,38
Id.	123	32	—	Id.	IV	0	00	48	0,74
Id.	123	30	—	Incolto produttivo	I	1	63	00	38,25
Id.	123	33	—	Id.	I	0	35	78	8,95
				Totali . . .		32	98	80	4.867,73

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con proprietà Lombardo Francesco fu Donato e con il tratturo del Re;
Est. con il tratturo del Re.
Sud-ovest: con proprietà Guarino Antonio fu Cosimo ed altre;
Sud-est: con il tratturo del Re.

L'intero corpo è intersecato nel senso ovest-est con strada comunale Girifalco e dalla strada del Pantano e nel senso nord-sud-est dall'allacciante Lama di Pozzo.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 1731)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Monte d'Oro	127	1	—	Pascolo cespugliato	III	0	25	03	12,82
Id.	127	2	—	Seminativo	III	9	16	35	2.565,78
Id.	127	3	—	Id.	III	3	10	65	869,83
				Totali . .		12	52	03	3.448,13

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la stessa proprietà dell'Osso Giov.-Battista fu Luigi;

Est: con la stessa proprietà dell'Osso Giov.-Battista fu Luigi;

Nord-ovest: con il tratturo del Re;

Sud-ovest: con l'alveo del Bradano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.698.985,50 (unmilioneseicentonovantottomilanovecentottantacinque e cent. 50) per il 1° corpo, L. 1.171.550,40 (unmilionecentosettantunomilacinquecentocinquanta e cent. 40) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	32	98	80	4.867,73
2° Corpo	12	52	03	3.448,13
In complesso	45	50	83	8.315,86

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.870.535,90 (duemilioniottocentosettantamilacinquecentotrentacinque e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Dell'Osso Giovan-Battista fu Luigi, in comune di Ginosa (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1731)					
Monte d'Oro	127	2	—	Seminativo	III	13	11	12	3.671,14
Id.	127	3	—	Id.	III	12	48	55	3.495,93
					Totali	25	59	67	7.167,07

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-est: con proprietà della ditta intestataria;

Est-sud: con la proprietà della ditta intestataria;

Sud-ovest: con la proprietà della ditta intestataria;

Nord-ovest: con l'alveo del Bradano.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2606.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi di Zaccaria Antonio fu Francesco, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi di Zaccaria Antonio fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi):

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi di Zaccaria Antonio fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 176.59.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 128. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta eredi Zaccaria Antonio fu Francesco, in comune di Brindisi, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n. 7001*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Santa Teresa	180	12	—	Vigneto	IV	35	86	74	43.040,88
Id.	180	7	—	Id.	V	21	73	80	11.412,45
Id.	180	27	—	Id.	V	4	34	81	2.282,75
Id.	177	9	—	Seminativo	IV	4	94	93	841,38
Id.	180	30	—	Id.	IV	29	29	00	4.979,30
Id.	180	29	—	Id.	V	12	71	62	1.017,30

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue CORPO UNICO					
Santa Teresa	180	1	—	Seminativo	V	16	83	30	1.346,64
Id.	180	8	—	Id.	IV	23	56	83	4.006,61
Id.	180	2	—	Id.	V	10	92	25	873,80
Id.	180	39	—	Vigneto	II	8	34	55	17.525,55
Id.	180	3	—	Id.	III	8	01	27	13.220,90
				Totali		176	59	10	100.547,56

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la ditta Zaccaria Francesco fu Francesco;

Est: con la medesima ditta;

Sud: con la ditta Istituto dei fondi rustici.

Il corpo è attraversato da ovest ad est dalle strade vicinali Specchia-Tuturano e Mesagne San Pietro Vernotico.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 33.989.612,90 (trentatremilioninovecentottantanovemilaseicentododici e vent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2607.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gambone Giuseppe Costantino fu Lorenzo, in comune di Melfi (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gambone Giuseppe Costantino fu Lorenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gambone Giuseppe Costantino fu Lorenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 70.45.83, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 50.05.91, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo

dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 20.39.92.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonché quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 118. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gambone Giuseppe Costantino fu Lorenzo, in comune di Melfi (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 7322*)									
Caiello .	28	3	—	Pascolo cespugliato . . .	I	2	28	70	388,79
Cugni	28	8	—	Pascolo .	III	36	98	80	3.513,86
Id.	28	11	—	Seminativo . .	III	5	76	01	1.094,42
Id.	28	12	—	Id. . . .	III	1	47	20	279,68
Id.	28	6	—	Pascolo cespugliato . . .	II	3	55	20	408,48
				Totali . . .		50	05	91	5.685,23

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada provinciale Dauno-Lucana, Verrastro Leonardo fu Domenico Antonio, Verrastro Germani fu Donato e Germani Verrastro fu Angelo Vito;

Ovest: con Verrastro Leonardo fu Domenico Antonio, Germani Verrastro fu Donato, Germani Verrastro fu Angelo;

Sud: con proprietà del medesimo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.744.669,25 (unmilionesettecentoquarantaquattromilaseicentosessantanove e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gambone Giuseppe Costantino fu Lorenzo, in comune di Melfi (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7322)					
Cugni	28	5	—	Seminativo	III	3	73	41	709,48
Id.	28	10	—	Pascolo cespugliato	III	3	21	60	321,60
Id.	28	6	—	Id.	II	8	75	80	1.007,17
Id.	28	8	—	Pascolo	III	0	91	62	86,94
Id.	28	11	—	Seminativo	III	3	77	59	717,42
				Totali		20	39	92	2.842,61

I sopradescritti terreni confinano:
Nord, sud ed est: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2608.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gentile Elena fu Vincenzo, in comune di San Marco in Lamis (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gentile Elena fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di S. Marco in Lamis (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gentile Elena fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di S. Marco in Lamis (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 62.89.64, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 119. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gentile Elena fu Vincenzo, in comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3566)									
Polluce	133	5	—	Seminativo	I	62	89	64	33.020,61

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-ovest: con strada provinciale San Marco in Lamis-Foggia;
Est-sud-est: con strada Gentile Maria Pia;
Sud e *ovest*: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.429.637,25 (settemilioniquattrocentoventinovemilaseicentotrentasette e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2609.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Incarnati Cristina fu Olindo in Frangipani, in comune di Stornara (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Incarnati Cristina fu Olindo in Frangipani, per i terreni ricadenti nel comune di Stornara (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Incarnati Cristina fu Olindo in Frangipani, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stornara (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 40.80.36, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

De Gasperi — Fanfani

EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 120. — Palla

Allegato N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Incarnati Cristina fu Olindo in Frangipani, in comune di Stornara (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(Partita catastale n. 576)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Poste Fonte	10	1	—	Seminativo	II	8	94	50	2.683 50
Id.	10	16	—	Id.	II	4	41	10	1.3[illegible]3,50
Id.	10	17	—	Pascolo . . .	II	1	24	54	149,45
				Totali		14	60	14	4.156,25

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest: con proprietà Da Zara Alberto e Clementina;
Est: con proprietà Giaquili Ferrini e Favatà Raffaele;
Sud: con i limiti del comune di Stornarella.

2° CORPO
(Partita catastale n. 576)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Poste Fonte	10	11	—	Seminativo	II	12	68	89	3 806,67

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-ovest: con la strada provinciale Ascoli Satriano-Contessa;
Est: con Incarnati Laura fu Giovanni;
Sud: con proprietà Milani Carlo.

3° CORPO
(Partita catastale n. 576)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Poste Fonte . .	10	64	—	Seminativo	II	13	51	33	4.053,99

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-ovest: con la stessa proprietà Incarnati Cristina fu Olindo;
Nord-est: con la stessa proprietà Incarnati Cristina fu Olindo;
Sud-est: con la strada provinciale Ascoli Satriano-Contessa;

Sud: con i limiti del comune di Stornarella;
Ovest: con la strada vicinale Capolongo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.119.198,50 (unmilionecentodiciannovemilacentonovantotto e cent. 50) per il 1° corpo, di L. 1.027.800,90 (unmilioneventisettemilaottocento e cent. 90) per il 2° corpo, di lire 1.094.577,30 (unmilionenovantaquattromilacinquecentosettantasette e cent. 30) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	14	60	14	4.156,25
2° Corpo	12	68	89	3.806,67
3° Corpo	13	51	33	4.053,99
In complesso	40	80	36	12.016,91

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.241.576,70 (tremilioniduecentoquarantunomilacinquecentosettantasei e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2610.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Incarnati Cristina fu Olindo in Frangipani, in comune di Stornarella (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Incarnati Cristina fu Olindo in Frangipani, per i terreni ricadenti nel comune di Stornarella (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Considerato che la sunnominata ha presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Incarnati Cristina fu Olindo in Frangipani, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stornarella (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 63.74.79, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

De Gaspari — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 121. — Palla

Allegato N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Incarnati Cristina fu Olindo in Frangipani, in comune di Stornarella (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 389)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Gavitella	10	36	—	Seminativo	II	11	73	79	3.521,37
Id.	10	35	—	Pascolo	II	2	54	70	382,05
Id.	10	4	—	Seminativo	II	44	07	80	13.223,40
				Totali		58	36	29	17.126,82

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale di Capolongo e Da Zara Alberto e Clementina;
Est: con strada comunale di Capolongo;
Sud e *ovest*: con Da Zara Alberto e Clementina.

2° CORPO
(*Partita catastale n* 389)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Gavitella	10	12	—	Seminativo	III	5	38	50	1.130,85

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con Da Zara Alberto e Clementina;
Est-sud-est: con strada comunale di Capolongo;
Sud: con Milani Carlo fu Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.616.600,40 (quattromilioniseicentosedicimilaseicento e centesimi 40) per il 1° corpo, di L. 316.638 (trecentosedicimilaseicentotrentotto) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	58	36	29	17.126,82
2° Corpo	5	38	50	1.130,85
In complesso . . .	63	74	79	18.257,67

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.933.238,40 (quattromilioninovecentotrentatremiladuecentotrentotto e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2611.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Laviano Michelangelo fu Diodato, in comune di Melfi (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Laviano Michelangelo fu Diodato, per i terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza) e Ortanova (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Laviano Michelangelo fu Diodato, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza), della superficie di ettari 248.46.22, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 163.62.01, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 84.84.21.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 123. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Laviano Michelangelo fu Diodato, in comune di Melfi (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 6811)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Carlo d'Andria	44	125	—	Seminativo	IV	0	65	10	84,63
Id.	44	150	—	Pascolo	IV	0	14	60	9,49
Id.	44	151	—	Id.	III	0	34	10	32,40
Id.	44	152	—	Seminativo	III	3	09	70	588,43
Id.	44	155	—	Id.	IV	1	95	00	253,50
Vizzarro	45	87	—	Id.	IV	34	89	05	4.535,77
Id.	45	88	—	Id.	IV	4	99	46	649,30
Id.	45	89	—	Pascolo	III	1	34	84	128,10
Id.	45	104	—	Id.	IV	30	18	17	1.961,81
Id.	45	105	—	Seminativo	IV	25	55	00	3.321,50
Carlo d'Andria	44	188	—	Pascolo	III	8	14	70	773,96
Vizzarro	45	84	—	Seminativo	III	29	87	88	5.676,97
Id.	45	86	—	Id.	IV	3	19	53	415,39
				Totali		144	37	13	18.431,25

I sopradescritti terreni confinano:
Ovest: col vallone dell'Accovatura, regio tratturello Melfi-Cerignola e del Zio Emira;
Nord-ovest: con proprietà eredi Laviano Sassone Enrico e col vallone di Vizzarro;
Est: con proprietà eredi Laviano;
Nord: con tratturo Montelungo-Ofanto.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 6423)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Posta S. Nicola	5	7	—	Seminativo	I	13	81	59	6.493,48
Id.	5	6	—	Id.	I	5	43	29	2.553,46
				Totali		19	24	88	9.046,94

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con il fiume Ofanto;
Ovest: con la proprietà di Laviano Gaetano;
Est: con la proprietà di eredi Polini.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.704.988,30 (cinquemilionisettecentoquattromilanovecentottantotto e cent. 30) per il 1° corpo, L. 2.352.204,40 (duemilionitrecentocinquantaduemiladuecentoquattro e cent. 40) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	144	37	13	18.431,25
2° Corpo	19	24	88	9.046,94
In complesso	163	62	01	27.478,19

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.057.192,70 (ottomilionicinquantasettemilacentonovantadue e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Laviano Michelangelo fu Diodato, in comune di Melfi (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 5052)					
S. Nic. C. Mess.	18	13	—	Seminativo	II	2	96	51	1.008,13
Id.	18	59	—	Pascolo	I	7	74	00	1.470,60
Id.	18	12	—	Id.	II	7	88	98	1.144,01
S Nic. M. S. Colet.	18	10	—	Seminativo	I	20	71	37	9.735,44
Id.	18	31	—	Pascolo	I	16	32	43	3.101,62
				(*Partita catastale n.* 6423)					
S. Nicola	18	9	—	Pascolo	I	8	62	57	1.638,88
Mezz. S. Nicola	18	58	—	Seminativo	II	3	01	36	1.024,62
				Totali		67	27	22	19.123,30

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con tratturello Foggia-Ordona-Lavello;
Ovest: col vallone della Casella di San Giuliano;
Est: con proprietà di Laviano Gennaro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 5052)					
Posta S. Nicola	5	25	—	Seminativo	I	2	95	99	1.391,15
				(*Partita catastale n.* 6811)					
Posta S. Nicola	5	26	—	Seminativo	I	2	37	75	1.117,42
Id.	5	27	—	Id.	I	9	99	39	4.697,15
				Totali		15	33	13	7.205,72

I sopradescritti terreni confinano:

Ovest: col vallone della Casella di San Giuliano;
Nord: col fiume Ofanto;
Sud: con proprietà dello stesso e strada vicinale Montelungo.

Il corpo è attraversato nel senso nord-est dalla strada vicinale Montelungo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 6423)					
Posta S. Nicola	5	7	—	Seminativo	I	2	23	86	1.052,13

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà di Laviano Gaetano;
Est: con proprietà di eredi Polini.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	67	27	22	19.123,30
2° Corpo	15	33	13	7.205,72
3° Corpo	2	23	86	1.052,13
In complesso	84	84	21	27.381,15

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2612.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Laviano Michelangelo fu Diodato, in comune di Ortanova (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950 n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Laviano Michelangelo fu Diodato, per i terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti del medesimo;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Laviano Michelangelo fu Diodato, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 41.12.85, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 122. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Laviano Michelangelo fu Diodato, in comune di Ortanova (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2365)					
Posta della Casa	43	3	—	Seminativo	II	9	69	28	4.167,90
				(*Partita catastale n.* 925)					
Posta della Casa	43	4	—	Seminativo	II	14	58	56	6.271,81
				Totàli		24	27	84	10.439,71

I sopradescritti terreni confinano:
Nord con la proprietà Gaeta Francesco fu Giovanni;
Est: con la proprietà Pignatiello Francesco fu Giuseppe;
Sud: con la strada vicinale la Porcareccia;
Ovest: con la proprietà di Pietrantonio Francesco di Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 925)					
Posta della Casa	43	1	—	Uliveto vigneto	I	1	89	28	1.892,80
Id.	43	10	—	Id.	I	0	22	36	223,60
Id.	44	11	—	Id.	I	14	72	80	14.728 —
Id.	17	17	—	Fabbricato rurale	—	0	00	57	—
				Totali		16	85	01	16.844,40

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con proprietà di Vallario Domenico fu Francesco e Gaeta Vincenzo fu Giovanni;
Est: con proprietà di Pietrantonio Francesco di Antonio;
Ovest: con proprietà di Festa Francesco di Giuseppe;
Sud: con strada vicinale la Porcareccia.

L'indennità offerta è di L. 2.714.324,60 (duemilionisettecentoquattordicimilatrecentoventiquattro e cent. 60) per il 1° corpo, e L. 6.148.206 (seimilionicentoquarantottomiladuecentosei) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	24	27	84	10.439,71
2° Corpo	16	85	01	16.844,40
In complesso	41	12	85	27.284,11

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.862.530,60 (ottomilioniottocentosessantaduemilacinquecentotrenta e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2613.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mendaia Bianca fu Giovanni Battista, in comune di Colobraro (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n .230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mendaia Bianca fu Giovanni Battista per i terreni ricadenti nel comune di Colobraro (provincia di Matera);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mendaia Bianca fu Giovanni Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Colobraro (provincia di Matera), per una superficie di ettari 79.31.12, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPARI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 124. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mendaia Bianca fu Giovanni Battista, in comune di Colobraro (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1580)					
Arnicelle	3	1	—	Seminativo arborato	VII	53	69	40	4.295,52
Cassaneto	3	50	—	Pascolo cespugliato	III	15	64	80	375,55
Arnicelle	3	53	—	Seminativo arborato	VII	9	96	92	797,54
				Totali		79	31	12	5.468,61

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con rimanente proprietà di Mendaia Bianca;

Sud-est: col fosso Chiantone e fosso Fornace;

Ovest: con rimanente proprietà di Mendaia Bianca e strada comunale Colobraro-Caprarico.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.966.821,85 (unmilionenovecentosessantaseimilaottocentoventuno e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2614.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pavoncelli Gaetano di Giuseppe, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pavoncelli Gaetano di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pavoncelli Gaetano di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 47.75.78, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 125. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pavoncelli Gaetano di Giuseppe, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8704)					
Fontana Fura	368	5	—	Seminativo	III	40	96	81	12.290,43
Id.	369	9	—	Id.	III	6	78	97	2.036,92
				Totali		47	75	78	14.327,35

I sopradescritti terreni confinano:
Nord-ovest con Logoluso;
Est: con Carella Antonio e sorelle Palieri;
Sud: con Duca D'Ascoli;
Ovest: con Zezza.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.868.384,50 (tremilioniottocentosessantottomilatrecentottantaquattro e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2615.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Squadrilli Francesco e Giuseppe fu Riccardo, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Squadrilli Francesco fu Riccardo per metà e Squadrilli Giuseppe fu Riccardo per metà, per i terreni ricadenti nei comuni di Andria e Minervino (provincia di Bari);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Squadrilli Francesco fu Riccardo per metà e Squadrilli Giuseppe fu Riccardo per metà, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di ettari 181.92.62, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 165.04.87, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

In Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 16.87.75.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPARI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 127. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Squadrilli Francesco fu Riccardo per metà e Squadrilli Giuseppe fu Riccardo per metà, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 23243*)					
Monte Carafa	125	23	—	Mandorleto	III	0	19	20	80,64
Id.	125	44	—	Id.	III	8	52	91	3.582,22
Id.	125	45	—	Id.	III	0	11	20	47,04
				Totali . . .		8	83	31	3.709,90

I suddetti terreni confinano:
Nord: con la proprietà di Zezza Teresa fu Carlo;
Est: con la proprietà di Zezza Teresa fu Carlo;
Ovest: con la strada provinciale Minervino-San Domenico;
Sud: con la proprietà di Zezza Teresa fu Carlo e con il tratturo Canosa Monte Carafa.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 23240*)					
Monte Carafa	125	47	—	Pascolo	III	51	76	71	2.070,68
Id.	126	10	—	Seminativo	IV	28	34	30	4.676,59
Id.	126	7	—	Mandorleto	III	0	37	60	157,92
Id.	126	69	—	Id.	III	11	94	11	5.015,26
Id.	126	70	—	Pascolo	II	59	65	88	4.176,12
Id.	126	8	—	Fabbricato rurale	—	0	14	65	—
Id.	126	67	—	Vigneto	I	0	82	00	1.148 —
Id.	126	6	—	Id.	I	3	16	49	4.430,77
				Totali . . .		156	21	55	21.675,34

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà degli stessi;
Est: con la proprietà di Liuzzi Marzio fu Rocco e Liuzzi Angela di Marzio;
Ovest: con la proprietà di Zezza Teresa fu Carlo e proprietà degli stessi;
Sud: con la proprietà di Liuzzi Angela di Marzio e con il tratturo Canosa-Monte Carafa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.150 069 (unmilionecentocinquantamilasessantanove) per il 1° corpo e di L. 6.604.446,70 (seimilioniseicentoquattromilaquattrocentoquarantasei e cent. 70) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	8	83	31	3.709,90
2° Corpo	156	21	55	21.675,34
In complesso	165	04	86	25.385,24

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.754.515,70 (settemilionisettecentocinquantaquattromilacinquecentoquindici e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Squadrilli Francesco e Giuseppe fu Riccardo, per metà ciascuno, in comune di Andria (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 23240)									
Monte Carafa	126	6	—	Vigneto	I	16	87	75	23.628,61

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, sud e *ovest*: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà Liuzzi.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2616.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Squadrilli Francesco e Giuseppe fu Riccardo, in comune di Minervino (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Squadrilli Francesco fu Riccardo per metà e Squadrilli Giuseppe fu Riccardo per metà, per i terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari);
Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricor-

rono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti dei medesimi;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Squadrilli Francesco fu Riccardo per metà e Squadrilli Giuseppe fu Riccardo per metà, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari), per una superficie di ettari 49.58.64, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPARI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 126. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Squadrilli Francesco e Giuseppe fu Riccardo ciascuno per un mezzo, in comune di Minervino (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 6219*)					
Sferracavallo	6	14	c	Mandorleto	II	8	67	86	3.818,58
Id.	6	14	a	Id.	II	0	00	16	6,71
Id.	6	13	c	Id.	II	20	29	52	8.929,89
Id.	6	13	e	Id.	II	1	27	30	560,12
Id.	6	13	a	Id.	II	19	33	80	8.508,72
				Totali		49	58	64	21.818,02

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà degli stessi;
Est: con la strada provinciale Minervino-San Domenico;
Ovest: con la proprietà degli stessi;
Sud: con la proprietà del Capitolo di Minervino.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.109.045,60 (seimilionicentonovemilaquarantacinque e centesimi 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2617.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Livia fu Carlo, maritata D'Andria, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Livia fu Carlo, maritata D'Andria, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Livia fu Carlo maritata D'Andria, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 113.24.53, specificamene descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

De Gaspari — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 129. — Palla

Allegato N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Livia fu Carlo maritata D'Andria, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 8589)					
Posta Capacciotta	352	8	—	Seminativo	III	68	82	72	20.648,16
Id.	352	7	—	Id.	II	8	82	20	3.440,58
Gubito	354	7	—	Pascolo . . .	III	34	80	27	4.176,31
					Totali . .	112	45	19	28.265,05

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Aiossa Maria fu Giovanni;
Est: con Zezza Teresa fu Carlo;
Sud: con Zezza Maria e Beatrice fu Giulio e con Zezza Michele fu Luigi;
Ovest: con Zezza Michele fu Luigi e con E.A.A.P.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 8589)

Posta Capacciotta . .	352	14	—	Seminativo	II	0	61	50	239,85

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est ed *est*: con E.A.A.P.;
Sud e *nord-ovest*: con Zezza Michele fu Luigi.

3° CORPO
(*Partita catastale n.* 8589)

Canneto Nuovo . .	146	66	—	Pascolo	III	0	17	84	21,41

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con ferrovia Bologna-Otranto;
Est, sud e ovest: con strada vicinale Cerina.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.513.631,50 (settemilionicinquecentotredicimilaseicentotrentuno e cent. 50) per il 1° corpo, di L. 62.361 (sessantaduemilatrecentosessantuno) per 2° corpo, e di L. 5.352,50 (cinquemilatrecentocinquantadue e cent. 50) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	112	45	19	28.265,05
2° Corpo	0	61	50	239,85
3° Corpo	0	17	84	21,41
In complesso . . .	113	24	53	28.526,31

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.581.345 (settemilionicinquecentottantunomilatrecentoquarantacinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2618.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Livia fu Carlo, maritata D'Andria, in comune di Ruvo (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Livia fu Carlo, maritata D'Andria, per i terreni ricadenti nel comune di Ruvo (provincia di Bari);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Livia fu Carlo, maritata D'Andria, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruvo (provincia di Bari), per una superficie di ettari 237.01.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 130. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Livia fu Carlo, maritata D'Andria, in comune di Ruvo (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 7450*)					
Masseria Ricciardi	115	7	—	Seminativo	V	5	00	00	250 —
Scozzone	115	14	—	Id.	V	1	19	00	59,50
Masseria Ricciardi	115	6	—	Id.	V	5	16	38	258,19
Scozzone	115	16	—	Id.	V	1	92	35	96,18
Id.	115	18	—	Id.	IV	0	67	15	50,36

Segue 1° CORPO
(*Partita catastale n.* 7450)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Lama d'Ape	115	19	—	Seminativo	V	1	41	14	70,57
Id.	115	21	—	Id.	V	12	74	90	637,45
Scozzone	115	23	—	Id.	IV	4	47	44	335,58
Id.	115	26	—	Id.	V	1	01	70	50.85
Id.	115	27	—	Id.	V	0	20	54	10,27
Id.	115	29	—	Id.	IV	3	21	14	240,86
Id.	115	32	—	Id.	V	1	35	50	67,75
Parco Peppe	115	33	—	Id.	V	1	81	15	90,58
Id.	115	34	—	Id.	V	0	61	95	30,98
Id.	115	36	—	Id.	IV	7	20	00	540 —
Id.	115	47	—	Id.	V	1	11	91	55,96
Casetta del Monte	115	52	—	Seminativo arborato	IV	0	77	54	209,35
Scozzone	115	15	—	Fabbricato rurale	—	0	38	85	—
Parco Peppe	115	37	—	Pascolo	II	128	00	00	7.680 —
					Totali	178	28	64	10.734,43

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà della stessa e con Marinelli Filippo di Luigi ed altre;
Est: con la strada vicinale Lama D'Ape e con le proprietà di Patruno Addolorata fu Pasquale ed altre;
Sud: con la proprietà della stessa e con Raimondi Giovanni fu Antonio;
Ovest: con la proprietà di Caputi Iambrenghi di Salvatore e con la strada provinciale Corato-Gravina.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 7450)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Lama d'Ape	116	12	—	Seminativo	V	0	75	60	37,80
Id.	116	8	—	Id.	V	1	18	83	59,41
Id.	116	39	—	Pascolo	III	52	99	17	1.801,72
					Totali	54	93	60	1.898,93

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con la proprietà di Zezza Maria e Beatrice fu Giulio;
Sud est: con la proprietà di Di Cagno Simone fu Francesco;
Sud: con proprietà di Raimondi Giovanni fu Antonio;
Ovest: con la strada Lama D'Ape.

3° CORPO
(*Partita catastale n.* 7450)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Coppa	127	7	—	Seminativo	V	3	79	64	189,82

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-ovest: con la strada vicinale vecchia di Gravina;
Est: con la strada provinciale Corato-Gravina;
Sud: con la proprietà di Raimondi Giovanni fu Antonio;
Ovest: con la proprietà di Caputi Iambrenghi Francesco di Salvatore.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.124.516,35 (tremilionicentoventiquattromilacinquecentosedici e cent. 35) per il 1° corpo, L. 560.184,35 (cinquecentosessantamilacentottantaquattro e cent. 35) per il 2° corpo, L. 55.996,90 (cinquantacinquemilanovecentonovantasei e cent. 90) per il 3° corpo.

RIEPILOGO

1° Corpo	178	28	64	10.734,43
2° Corpo	54	93	60	1.898,93
3° Corpo	3	79	64	189,82
In complesso	237	01	88	12.823,18

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.740.697,60 (tremilionisettecentoquarantamilaseicentonovantasette e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3103167) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.